

CASO 12/2010
TROFEO VELA D'ORO 2010
Viareggio-Bastia-Livorno 11-13 giugno 2010
ITA 13445

Regola 70.1 del Regolamento di regata ISAF – La Giuria d'appello non può entrare nel merito di una controversia se l'interessato non formalizza una protesta o una richiesta di riparazione ed il caso non è esaminato e deciso in primo grado dal comitato per le proteste.
Regola 62.2 del Regolamento di regata ISAF – La richiesta di riparazione deve essere per iscritto e consegnata all'ufficio di regata.

LA GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto, Eugenio Torre (componenti) e Marco Alberti (componente supplente) con Anna Maria Bonomo (uditrice), ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca ITA 13445, denominata "Blizzard M.A.", con il quale si lamentano presunte irregolarità al Trofeo Vela d'Oro 2010 (nel bando di regata, nel posizionamento della linea di arrivo, nella conduzione della regata, nella pubblicazione della classifica, nell'attribuzione del TBC, cioè del tempo base corretto).

In proposito lo Yacht Club Livorno, quale autorità organizzatrice della manifestazione, ha fatto pervenire una comunicazione datata 26/7/2010 di inesistenza di documentazione "*in quanto l'imbarcazione Blizzard ITA 13445 non ha presentato nessuna richiesta di riparazione al Comitato di Giuria*".

Al riguardo è da osservare che, in base alla regola 70.1 del RRS, "una parte di una udienza può appellare una decisione di un comitato per le proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati". Questo implica che il giudice di appello non può entrare nel merito della controversia se l'interessato non formalizza una richiesta di riparazione e se il caso non è esaminato e deciso in primo grado dal comitato per le proteste.

Senonché, in base alla regola 62.2 del RRS, "la richiesta di riparazione deve essere per iscritto e consegnata all'ufficio di regata ...". La mancata osservanza di tale formalità esclude le contestazioni siano state sottoposte al giudice di primo grado e, quindi, anche che possano avere considerazione in sede di appello.

Per questi motivi

la Giuria d'appello dichiara l'inammissibilità dell'appello in esame.

Così deciso in Genova il 15 ottobre 2010

Il Presidente
(Sergio Gaibisso)